COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: parere ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 - CCDI economico 2018. - ANNO 2018.

VERBALE N. 1/2018 DEL 11 DICEMBRE 2018

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Marco Antonini, preso atto

che in data 07/12/2017 è stata trasmessa al Revisore la seguente documentazione:

- Determina Determinazione n. 18 del 14/02/2018, avente per oggetto: "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2018";
- Determina n. 390 del 29/11/2018, avente per oggetto: "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2018.- Aggiornamento a seguito CCNL 21/05/2018";
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al Contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2018;
- CCDI normativo 2019-2021;
- CCDI economico 2018.

Premesso che

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, il responsabile dell'area economico-finanziaria ha trasmesso sempre in data 07/12/2017 alla scrivente bozza della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, allegate alla predetta delibera, al fine del controllo sulla ricostruzione del fondo del trattamento accessorio del personale non dirigente e sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi contrattuale con i vincoli di bilancio da parte dell'organo di controllo.

Richiamati

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
- al comma 3-quinquies "... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
- al comma 3-sexies " a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n.150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- l'art. 23 del d.lgs. n. 75 del 25/05/2017 che recita: "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Verificati

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi contrattuale dell'anno 2018 con i vincoli di bilancio;
- la correttezza dell'applicazione dell'art.9 c. 2 bis D.L. 78/2010 relativamente al consolidamento delle decurtazioni anni precedenti;
- il rispetto del nuovo vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017,
 n. 75;
- la coerenza e la concretezza della compilazione delle sezioni e voci della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 2018, allegata alla determina;
- la correttezza e la compatibilità con le norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale;

Attesta

che il CCDI per l'anno 2018 disciplina gli istituti contrattuali nel rispetto della normativa vigente per la contrattazione decentrata.

Raccomanda

la necessità di assicurare che le risorse che saranno previste per l'incentivazione siano destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti e che i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva siano sempre corrisposti a conclusione di procedimenti e di attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Dispone

che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018, quando approvato e sottoscritto e quindi divenuto efficace, sia pubblicato unitamente agli allegati compresa la

presente attestazione nel sito del Comune di Pogliano Milanese nella sezione "Trasparenza".

Il Revisore di Conti

Dott. Marco Antonini